

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2007

relativa a un contributo finanziario della Comunità per il 2007 inteso a coprire le spese sostenute dal Belgio, dalla Germania, dalla Francia, dai Paesi Bassi e dalla Finlandia ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

*[notificata con il numero C(2007) 6405]***(I testi in lingua finlandese, francese, neerlandese, svedese e tedesca, sono i soli facenti fede)**

(2007/877/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri possono beneficiare di una partecipazione finanziaria della Comunità per coprire le spese che si riferiscono direttamente alle misure necessarie, adottate o in programma, per la lotta contro gli organismi nocivi introdotti da paesi terzi o da altre zone della Comunità, al fine di eradicarli o, qualora ciò non fosse possibile, di arginarne la diffusione.
- (2) Il Belgio, la Germania, la Francia, i Paesi Bassi e la Finlandia hanno elaborato programmi d'azione per eradicare gli organismi nocivi ai vegetali introdotti nei rispettivi territori. Tali programmi indicano gli obiettivi da raggiungere, le misure da attuare, i costi e la durata. Il Belgio, la Germania, la Francia, i Paesi Bassi e la Finlandia hanno chiesto che venisse assegnato un contributo finanziario della Comunità a tali programmi entro il termine stabilito dalla direttiva 2000/29/CE e in conformità del regolamento (CE) n. 1040/2002 della Commissione, del 14 giugno 2002, recante modalità di applicazione delle disposizioni relative all'assegnazione del contributo finanziario della Comunità per la lotta fitosanitaria e che abroga il regolamento (CE) n. 2051/97 ⁽²⁾.

- (3) Le informazioni tecniche fornite dal Belgio, dalla Germania, dalla Francia, dai Paesi Bassi e dalla Finlandia hanno

consentito alla Commissione di analizzare la situazione in modo accurato e completo e di concludere che le condizioni per l'assegnazione del contributo finanziario comunitario, quali stabilite dall'articolo 23 della direttiva 2000/29/CE, sono rispettate. È quindi opportuno concedere un contributo finanziario comunitario al fine di coprire le spese relative a tali programmi.

- (4) Il contributo finanziario della Comunità può coprire fino al 50 % delle spese rimborsabili. Tuttavia, in base all'articolo 23, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva, la quota del contributo finanziario della Comunità a favore del programma presentato dalla Germania e di una parte del programma dei Paesi Bassi va ridotta, poiché i programmi notificati da tali Stati membri hanno già beneficiato di un finanziamento comunitario a norma della decisione 2006/885/CE della Commissione ⁽³⁾, per quanto riguarda la Germania, e della decisione 2005/789/CE della Commissione ⁽⁴⁾ per quanto riguarda i Paesi Bassi.
- (5) In conformità dell'articolo 24 della direttiva 2000/29/CE, la Commissione deve accertare se l'organismo nocivo in questione è stato introdotto in seguito ad esami o ispezioni inadeguati e adottare i provvedimenti necessari a seconda dei risultati della verifica.
- (6) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽⁵⁾, le azioni fitosanitarie devono essere finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario di tali misure si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del regolamento di cui sopra.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/41/CE (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 51).

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2002, pag. 38. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 738/2005 (GU L 122 del 14.5.2005, pag. 17).

⁽³⁾ GU L 341 del 7.12.2006, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU L 296 del 12.11.2005, pag. 42.

⁽⁵⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1437/2007 (GU L 322 del 7.12.2007, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata l'assegnazione di un contributo finanziario della Comunità per il 2007 destinato a coprire le spese sostenute dal Belgio, dalla Germania, dalla Francia, dai Paesi Bassi e dalla Finlandia, direttamente connesse alle misure necessarie secondo il disposto dell'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE e adottate ai fini della lotta contro gli organismi interessati dai programmi di eradicazione di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

1. L'importo complessivo del contributo finanziario di cui all'articolo 1 è pari a 694 273 EUR.

2. Gli importi massimi del contributo finanziario della Comunità a ogni singolo programma sono indicati nell'allegato.

Articolo 3

Il contributo finanziario della Comunità di cui all'allegato è soggetto alle condizioni seguenti:

a) presentazione di prove delle misure prese conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1040/2002;

b) presentazione alla Commissione, da parte dello Stato membro in questione, di una richiesta di pagamento a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1040/2002.

Il versamento del contributo finanziario non pregiudica le verifiche da parte della Commissione a norma dell'articolo 24 della direttiva 2000/29/CE.

Articolo 4

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Finlandia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO

PROGRAMMI DI ERADICAZIONE

SEZIONE I

Programmi per i quali il contributo finanziario della Comunità corrisponde al 50 % delle spese rimborsabili

Stato membro	Organismi nocivi combattuti	Vegetali interessati	Anno	Spesa rimborsabile (EUR)	Contributo comunitario massimo (EUR) per programma
Belgio	<i>Diabrotica virgifera</i>	Granturco	2005 e 2006	67 331	33 665
Finlandia	<i>Bemisia tabaci</i>	<i>Euphorbia pulcherrima</i>	2006 e 2007	109 262	54 631
Francia	<i>Diabrotica virgifera</i>	Granturco	2005 e 2006	871 548	435 774
Paesi Bassi	<i>Diabrotica virgifera</i>	Granturco	2005	282 557	141 278

SEZIONE II

Programmi per i quali la quota del contributo finanziario della Comunità varia in misura decrescente

Stato membro	Organismi nocivi combattuti	Vegetali interessati	Anno	a	Spesa rimborsabile (EUR)	Quota (%)	Contributo comunitario massimo (EUR)
Germania	<i>Anoplophora glabripennis</i>	Vari alberi	2006	3	26 950	45	12 127
Paesi Bassi	<i>Diabrotica virgifera</i>	Granturco	2005 (zona di Almeer)	3	37 330	45	16 798
Contributo comunitario totale (EUR)					694 273		

Legenda:

a = anni di attuazione del programma di eradicazione.